



TRIBUNALE DI FERRARA

Ufficio del Giudice delegato alle procedure concorsuali

Al Funzionario responsabile della cancelleria fallimentare
e p.c.

al Signor Presidente del Tribunale

al Signor Dirigente Amministrativo del Tribunale

Al Signor Responsabile dell'Ufficio UNEP

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Ferrara

Oggetto: nuove modalità delle notifiche dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento.

Il Giudice delegato alle procedure concorsuali, ritenuto, in considerazione dell'introduzione delle recenti modifiche normative alle modalità di notificazione dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento, che sia opportuno, dopo la riunione tenutasi il 18 dicembre u.s. con il Dirigente Amministrativo del Tribunale, il Responsabile dell'Ufficio UNEP, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Funzionario responsabile della cancelleria fallimentare, fornire alcune prime indicazioni sull'applicazione delle nuove disposizioni normative, rileva quanto segue.

L'art. 15, co. 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 17, co. 1, lett. a), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in

legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispone che “il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L’udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni”.

La nuova disciplina si applica ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento introdotti in data successiva al 31 dicembre 2013, ossia ai procedimenti promossi con ricorso depositato in cancelleria a partire dal 2 gennaio 2014.

In base al nuovo testo dell’art. 15, co. 3, della legge fallimentare, in deroga sia alle previsioni generali degli artt. 136 e 137 del cod. proc. civ.

(secondo cui le notificazioni sono eseguite di regola dall'ufficiale giudiziario, mentre il cancelliere effettua le comunicazioni), sia alla disposizione dell'art. 17, co. 1, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (secondo la quale "le richieste telematiche di un'attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP"), il compito di notificare il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il decreto di fissazione dell'udienza davanti al giudice è rimesso, in prima istanza, alla cancelleria, che vi provvede attraverso modalità telematiche, utilizzando il programma informatico ministeriale.

Più precisamente, nella prima fase di applicazione della norma il cancelliere provvederà alla scansione digitale in formato "PDF" del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (sui quali saranno state precedentemente apposte le date del deposito in cancelleria) ed effettuerà quindi la notifica utilizzando l'indirizzo di posta elettronica attribuito all'ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 4, co. 2, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e trasmettendo il messaggio con allegati l'atto introduttivo ed il provvedimento giudiziale alla PEC del debitore risultante dal registro delle imprese o dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (cd. INI-PEC).

Il sistema informatico fornirà la ricevuta dell'esito positivo della notifica.

Il cancelliere è tenuto a trasmettere l'esito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, tramite l'applicativo che gestisce i registri informatici della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

Nel caso in cui la notifica telematica nei confronti di una persona fisica o di una persona giuridica che sia obbligata per legge al deposito e

all'aggiornamento del proprio indirizzo PEC presso il registro delle imprese, per qualsiasi ragione, non risulti possibile o non abbia esito positivo, il ricorrente, a seguito della trasmissione mediante PEC dell'esito negativo della notificazione da parte del cancelliere, dovrà accedere in cancelleria, richiedere copia autentica del ricorso e del decreto e chiedere la notifica all'ufficiale giudiziario.

La notifica rimessa al creditore in via sussidiaria dovrà seguire le nuove regole introdotte dalla novella: l'ufficiale giudiziario non potrà, in particolare, spedire il piego a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ma dovrà eseguire la notifica "di persona", ossia a mani del destinatario, presso la sede dell'impresa risultante dal registro delle imprese. Se la notifica "di persona" non va a buon fine, l'ufficiale giudiziario deve procedere al deposito del piego presso la casa comunale del luogo in cui si trova la sede dell'impresa risultante dal registro delle imprese e la notifica si perfeziona al momento del deposito.

L'intera fase compresa fra il deposito del ricorso in cancelleria e la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza va completata con celerità, perché l'udienza prefallimentare deve essere fissata entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e il debitore ha diritto al termine "a difesa", che di regola, salvo il caso di abbreviazione dei termini *ex art. 15, co. 5, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267*, è pari ad almeno quindici giorni.

Rispetto alle regole generali in materia di notifiche degli atti giudiziari ed in particolare rispetto a quanto stabilito dall'*art. 107, co. 1, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229*, la nuova norma introduce dunque importanti novità.

Da un lato, infatti, inverte la regola della notifica "di persona", rendendola obbligatoria anche nei casi in cui debba essere effettuata fuori dal Comune in cui ha sede l'ufficio e dall'altro, in quanto obbligatoria, rende superflua la specifica istanza della parte, che di regola è necessaria per ottenere la notifica a mani, qualora il destinatario risieda fuori dal Comune.

La notifica inoltre si perfeziona, in caso di impossibilità dell'invio a mezzo PEC e di chiusura della sede, con il deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendo previsto, a differenza di quanto stabilito dall'art. 140 del cod. proc. civ., l'invio di alcuna comunicazione a mezzo posta e, a differenza di quanto stabilito dall'art. 143 del cod. proc. civ. e dallo stesso art. 140 (a seguito della pronuncia della Corte costituzionale 14 gennaio 2010, n. 3), il decorso di un termine. L'esclusione della notifica a mezzo posta (di fatto difficilmente compatibile con i termini fissati dalla norma in esame) implica che l'ufficiale giudiziario deve recarsi personalmente all'indirizzo della sede legale per effettuare la consegna a mani dei soggetti indicati dall'art. 145, co. 1, del cod. proc. civ. e, se la trova chiusa, deve depositare immediatamente la copia dell'atto nella casa comunale.

Nel silenzio della nuova normativa, sembra doversi ritenere che nei casi di procedimenti di fallimento promossi contro società di persone, la notifica ai soci illimitatamente responsabili, non obbligati per legge a munirsi di una PEC, debba avvenire con le forme ordinarie, posto che le forme speciali previste dal terzo comma dell'art. 15 paiono riservate ai soggetti tenuti per legge al deposito del proprio indirizzo PEC presso il registro delle imprese.

Allo stesso modo pare doversi procedere nel caso, non infrequente, di imprenditori individuali e collettivi che abbiano cessato la propria

attività e siano stati cancellati dal registro delle imprese (ed il cui fallimento può essere richiesto ai sensi dell'art. 10 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267).

Ferrara, 15 gennaio 2014.

Il Giudice delegato
(*dr Stefano Giusberti*)

TRIBUNALE DI FERRARA <i>Depositato in Cancelleria</i>
17 GEN 2014
Il..... <i>Il Funzionario</i>